

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 337

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006

Condizione di punibilità per i reati di violazione del segreto
delle indagini e del segreto istruttorio da parte di operatori
dell’informazione

ONOREVOLI SENATORI. - Non può esistere democrazia dove non esista una opinione pubblica pienamente e correttamente informata, in modo particolare di tutto quanto riguarda la vita pubblica, eventi e personaggi. Non sugli operatori dell'informazione grava il dovere di tutelare il segreto istruttorio o delle indagini; essi hanno il dovere di ren-

dere nota ogni informazione di cui vengano in possesso e che appunto riguardi la vita pubblica, eventi e personaggi. Non è conforme ad equità e morale che alcuno di essi venga punito prima che punito sia il pubblico ufficiale colpevole della violazione del divieto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La condanna passata in giudicato del giudice, del pubblico ministero, del cancelliere, del segretario giudiziario o di altro addetto ad uffici giudiziari, o di appartenenti a Forze di polizia per violazione del segreto istruttorio o del segreto delle indagini è condizione di punibilità nei confronti di editori, direttori e giornalisti, sia professionali che collaboratori, per i reati di divulgazione di notizie e documenti coperti da segreto istruttorio o da segreto delle indagini, salvo che essi, al fine di procurarsi le predette notizie o documenti, non abbiano commesso il reato di furto, di rapina, di minaccia o di corruzione nei confronti di chi legittimamente o anche illegittimamente queste notizie conosceva o questi documenti deteneva.

2. La presente legge ha efficacia anche per i reati commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

